

# La Valutazione

## Norme Ministeriali

D. LGS. n. 62/2017 “VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE”  
(Sostituisce/modifica il DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione).

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" (area storico-geografica) vengono valutate mediante un voto in decimi. Ogni voto trova corrispondenza con un livello di apprendimento (declinato con descrittori e indicatori).

Sulle disposizioni in materia di valutazione i docenti hanno elaborato ed adottato le seguenti griglie di valutazione.

In riferimento all'art. 3 punto 3 del D.L. n° 62 del 13-04-2017 “I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La possibilità di non ammettere alla classe successiva, tuttavia, rimane contemplata laddove sussistano eccezionali condizioni che devono, però, essere documentate. La deliberazione, in tal caso, deve essere adeguatamente motivata e assunta all'unanimità.